

Edizione di venerdì 17 Giugno 2022

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 giugno
di **Laura Mazzola**

IVA

Costo del denaro e crediti Iva
di **Roberto Curcu**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei beneficiari del trust nel Modello Redditi 2022
di **Ennio Vial**

DICHIARAZIONI

Locazioni brevi: l'indicazione della dichiarazione del comodatario
di **Fabio Garrini**

RISCOSSIONE

La rateizzazione del debito interrompe la prescrizione e prova la notifica della cartella
di **Angelo Ginex**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 giugno

di **Laura Mazzola**



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Il **trentaquattresimo** appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **dichiarazione integrativa**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver ricordato le scadenze della settimana, è stato riservato un **focus** sulla **determinazione del saldo e dell’acconto Inps**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” sono state esaminate le **utility per la gestione delle dichiarazioni integrative con TS Studio**.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. TERMINI ISCRIZIONE ALL’INPS

2. OMESSA DICHIARAZIONE: NO INTEGRATIVA

1. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: NO MODIFICA DI SCELTA

10

Imu: decesso del proprietario

Chi paga l'Imu un caso di decesso? Supponiamo che Tizio sia deceduto il 10 giugno, come è possibile effettuare il versamento?

A.G.

Il soggetto passivo Imu, ai sensi dell'articolo unico, comma 743, L. 160/2019, è il possessore dell'immobile, ossia il titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Il decesso del proprietario dell'immobile comporta il passaggio della soggettività passiva Imu in capo agli eredi.

In particolare, gli eredi devono versare il tributo:

- in nome del defunto, fino alla data del decesso, compilando i campi collegati all'interno del modello F24;
- in nome proprio, se accettano l'eredità, dalla data di apertura della successione, ossia dalla data del decesso.

Nella fattispecie, l'erede (o gli eredi) di Tizio devono versare l'Imu:

- in nome di Tizio per il periodo di possesso (da gennaio a maggio);
- in nome proprio, se accetta/accettano l'eredità, per i restanti sette mesi (da giugno a dicembre), computando per intero il mese di giugno perché il possesso in capo a Tizio non si è protratto per più di 15 giorni.

9

Imu: valore venale

Come è possibile calcolare la base imponibile Imu di un terreno edificabile?

D.F.

Per le aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 746, L. 160/2019, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;

- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I Comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

8

Versamento tardivo Imu

Nell'ipotesi di versamento tardivo dell'Imu, è possibile procedere con il ravvedimento operoso. Se sì, quali sono i codici tributo da utilizzare?

S. SNC

La risposta è positiva.

L'Imu può essere versata tardivamente applicando l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, devono essere versati, unitamente all'imposta dovuta, gli interessi, al tasso di legale per ogni giorno di ritardo, e la sanzione.

In tale ipotesi occorre barrare la casella "Ravv."

7

Modello 730: rettifica sostituto di imposta

Ho inviato il 730/2022 per un cliente non sapendo che il sostituto di imposta è variato. Come posso correggere tale riquadro?

R.C.

Nella fattispecie descritta nel quesito è possibile inviare un modello 730 integrativo di tipo 2.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, occorre completare o correggere la dichiarazione, bisogna provvedere all'invio di un modello "Redditi aggiuntivo/correttivo" oppure un "Redditi integrativo".

6

Determinazione acconti Inps professionisti

Nel versamento dell'acconti G.S. INPS 2022 di un professionista "senza cassa" si versa all'Istituto, in due tranches, l'80% del contributo dovuto nel 2021 oppure l'80% del contributo calcolato sul reddito 2021 ma con aliquota contributiva 2022?

C.C.

La modalità di determinazione corretta è la seconda.

In particolare, l'acconto Inps – gestione separata, con applicazione del metodo storico, è determinato calcolando l'80% del contributo dovuto sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2022, ricavabili:

- per la generalità dei lavoratori autonomi, nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) al rigo RE25;
- in riferimento al reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate, nel quadro RH al rigo RH17/RH18 col.1;
- per i soggetti che hanno adottato il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nel quadro LM – righe LM6-LM9 col. 3 della sezione I;
- per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, della L. 190/2014, nel quadro LM – righe LM34 col. 2 – LM37 col. 2 della sezione II.

5

Inps: decadenza agevolazione

Nell'ipotesi di fuoriuscita dal regime forfetario, l'agevolazione contributiva decade o può proseguire?

E.T.

Il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali.

Quindi, nell'ipotesi in cui detto regime cessi, sia volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita del requisito

d'accesso o la verifica di una delle cause ostative, anche l'agevolazione contributiva viene meno.

Questo a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento (opzione o fuoriuscita).

Qualora il regime cessi per effetto dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della sua illegittima fruizione, l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall'anno per il quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per il regime forfetario.

4

Contributi Inps: no riduzione per professionista

È possibile richiedere la riduzione dei contributi Inps al 35% per un professionista?

I.G.

La risposta è negativa.

Per aderire al regime previdenziale con l'aliquota agevolata al 35%, richiedendo quindi la riduzione contributi Inps, occorre rispettare determinati requisiti.

Nello specifico, i titolari di partita Iva devono:

- svolgere attività d'impresa;
- avere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps artigiani e commercianti.

Questo significa che i titolari di partita Iva agevolata che non hanno l'obbligo di iscrizione in Camera di Commercio e/o a una Cassa Professionale e che, invece, sono vincolati all'iscrizione alla gestione separata Inps professionisti senza cassa, non possono richiedere la riduzione.

3

Termini iscrizione all'Inps

Dal momento di apertura della partita Iva, quali sono i termini per iscriversi all'Inps?

I.C.

Il termine per l'iscrizione all'Inps è di **30 giorni** dal momento di **apertura della partita Iva**, o dal

momento in cui inizia l'attività lavorativa per cui è obbligatoria l'iscrizione.

Per i lavoratori autonomi, considerando che i primi contributi verranno versati soltanto al momento della prima dichiarazione dei redditi utile (dichiarazione ove il professionista indica un reddito imponibile positivo), è plausibile che l'iscrizione possa avvenire, senza alcuna sanzione, anche entro questa data.

Tuttavia, l'Inps procede anche in automatico all'iscrizione qualora rilevi contributi previdenziali versati dal contribuente.

2

Omessa dichiarazione: no integrativa

Può essere spedita la dichiarazione integrativa in caso di omissione della dichiarazione originaria?

A.C.

La risposta è negativa.

In assenza di una dichiarazione validamente presentata non è possibile presentare una dichiarazione integrativa; infatti, mancherebbe l'oggetto dell'integrazione.

Si rammenta che è omessa la dichiarazione non presentata entro 90 giorni dal termine previsto per Legge.

1

Dichiarazione integrativa: no modifica di scelta

Può essere spedita una dichiarazione integrativa per modificare una scelta precedentemente operata?

I.C.

La risposta è negativa.

Infatti, con la dichiarazione integrativa, è possibile solo rimuovere gli "errori".

La prassi e la giurisprudenza concordano nel ritenere che nel concetto di errore non rientri la

scelta del contribuente di applicare due regimi fiscali differenti offerti dal legislatore, con la conseguenza che le “opzioni” esercitate dal contribuente in dichiarazione non sono modificabili mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Costo del denaro e crediti Iva

di **Roberto Curcu**



Tanto sta tuonando, che poverà!

Dopo l'immensa produzione di moneta da parte delle **banche centrali occidentali** negli ultimi anni, con ricchezza reale quasi ferma, inizia a farsi viva l'**inflazione**. Con essa ne seguirà un incremento del costo del denaro, ed una maggior **pericolosità** a prestarlo agli Stati meno virtuosi del mondo occidentale.

Non voglio di certo sostituirmi ai **macroeconomisti** ed arrivo quindi a parlare della mia materia: l'Iva, una imposta che – anche a seguito di normative di presunto contrasto all'evasione – permette allo Stato di **finanziarsi in maniera forzata nei confronti dei contribuenti**.

Chiaramente, **finiscono a credito di Iva coloro che acquistano beni e servizi pagando l'Iva** (e quindi a fornitori nazionali o in dogana), **ed effettuano vendite senza incassare Iva dai loro clienti**, perché fatturano verso l'estero (cessioni intracomunitarie, esportazioni, vendite a distanza), o fatturano ad esportatori abituali, in reverse charge, in *split payment*.

In alcuni casi si recupera liquidità con piccoli accorgimenti amministrativi, ad esempio **imputando la detrazione dell'Iva al mese di effettuazione dell'operazione invece che a quello di ricezione e registrazione della fattura**.

In situazioni di significativi **lavori di recupero immobiliare, l'affidamento degli stessi a più imprese, anziché ad una unica impresa (che poi subappalta)**, può portare a ricevere più fatture in **reverse charge**, e meno con Iva esposta.

In altre **situazioni il credito Iva è gestibile con presentazioni di richieste di rimborso e di compensazione trimestrale**. Con il costo del denaro basso degli ultimi anni magari non sono state presentate, in quanto l'onere finanziario era inferiore a quello amministrativo (visti di conformità, ecc...). La situazione dovrà probabilmente essere analizzata secondo nuovi valori.

Per coloro che fanno **vendite a distanza intracomunitarie** (commercio elettronico), è già stato scritto sulle pagine di questo quotidiano come la fatturazione delle stesse (non obbligatoria ai sensi di legge), permette di inserirle tra le **operazioni non imponibili**, ai fini del raggiungimento di quei parametri che servono per presentare le **istanze di rimborso o di compensazioni trimestrali** e di qualificarsi come aventi diritto all'utilizzo del *plafond*.

Per quanto riguarda il **plafond** previsto per gli esportatori abituali, va ricordato che soggetti con veloci incrementi di vendite verso l'estero hanno **maggior vantaggio ad utilizzare quello mensile**, rispetto a quello annuale.

Anche qui, le complicazioni del primo rispetto al secondo sono evidenti, ma dovrà essere ricalcolato il **costo finanziario aggiuntivo della scelta per quello annuale**. Qualora poi lo stesso sia poco capiente, si dovrà prestare attenzione ad utilizzarlo per gli **acquisti con aliquote maggiori**.

In altri casi il credito Iva potrebbe nascere da **operazioni infragruppo**, ed anche in tali circostanze, con il costo del denaro in aumento, dovrà essere ripensato se una **liquidazione Iva di gruppo** possa portare più benefici che oneri.

In altri casi, il credito Iva nasce da **operazioni a catena** che portano la merce, dopo una o più cessioni nazionali, ad uscire dall'Italia.

Il soggetto che fa l'ultima vendita verso l'estero, e quindi non incassa l'Iva, dovrebbe cercare di non pagare l'Iva sugli acquisti. In questo caso vanno analizzate bene le **operazioni di triangolare nazionale dove IT1 può fatturare senza Iva ad IT2** per merce che viene consegnata all'estero, in funzione del soggetto che cura il trasporto della merce all'estero. Non dovessero esserci le condizioni, per la non imponibilità, dovrebbe essere analizzata la possibilità di utilizzare i depositi Iva o di **identificarsi all'estero e gestire l'operazione a catena con un numero di identificazione Iva estero**.

I depositi Iva, peraltro, **possono portare a significativi vantaggi finanziari** nel caso di acquisto di merce dall'estero, sua introduzione nel deposito IVA ed estrazione per utilizzo in produzione, oppure cessione a clienti nazionali di beni ancora presenti nel deposito Iva (cessione che avviene senza Iva), lasciando che sia il cessionario finale ad estrarre la merce dal deposito, assolvendo l'imposta con reverse charge, e quindi senza "pagarla" finanziariamente. Opportunamente impiegati, peraltro, **gli stessi depositi possono portare anche a risparmi sul pagamento di dazi all'importazione**.

Altra operazione che permette di risparmiare il materiale pagamento dell'Iva è l'**immissione in libera pratica**, più comunemente chiamata, nel gergo comunitario, "**regime 42**", dal codice utilizzato in dogana per fare l'operazione. Con tale operazione si "**trasforma**" una **importazione in un acquisto comunitario**.

L'operazione stessa può essere spiegata con questo esempio: si immagini di dover acquistare

della merce di **provenienza americana**, spedita via nave fino al porto di Amburgo; nella città anseatica la merce viene poi caricata su un camion e portata in Italia. Al porto di Amburgo la merce **entra fisicamente nel territorio della Ue**, e potrebbe essere “accompagnata” da un documento di transito fino alla Dogana del Paese di arrivo, nel quale l’acquirente finale (l’italiano) pagherà l’Iva sulla bolletta doganale di importazione. Questa imposta, dovrà essere pagata “*cash*”, salvo che non ci si avvalga del *plafond* o non siano importazioni particolari. Ad Amburgo, però, potrebbe essere posta in essere una operazione di “immissione in libera pratica”, che comporta l’effettuazione di una **operazione doganale da parte di un rappresentante fiscale tedesco**, senza pagamento di Iva in Germania, e per il cliente finale italiano, l’operazione così concepita si qualifica come un acquisto comunitario effettuato dal rappresentante fiscale tedesco.

Trasformare una importazione in un acquisto comunitario, vuol dire cambiare le modalità di assolvimento dell’Iva in Italia, ed evitare il materiale pagamento della stesa in dogana, o il consumo del *plafond*.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei beneficiari del trust nel Modello Redditi 2022

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Scopri di più >

La campagna dichiarativa ripropone, come ogni anno, la questione della **tassazione dei beneficiari residenti in Italia di un trust** che può essere **residente** in Italia o all'estero.

Rispetto all'anno scorso **non vi sono novità normative da segnalare**, tuttavia la bozza di **circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021** ha permesso di cogliere in modo più puntuale il pensiero dell'Agenzia delle Entrate.

Esaminiamo da subito la **posizione dei beneficiari rispetto al trust residente in Italia**.

Al riguardo, non vi sono novità da segnalare. I **beneficiari** dovranno **dichiarare il reddito del trust**, se trattasi di **trust trasparente**. Il rigo di riferimento è l'**RL4**. In caso di **trust residente in Italia e opaco**, la bozza di circolare ha confermato che i **beneficiari non sono tassati ai fini della fiscalità diretta** sulle attribuzioni dei frutti che hanno già scontato tassazione Ires in capo al trust.

Si tratta di una **posizione coerente non solo con le indicazioni della [circolare 48/E/2007](#)**, ma anche con la lettera g. sexies) dell'**[articolo 44 Tuir](#)**, così come modificata ad opera dell'**[articolo 13 D.L. 124/2019](#)**.

Non vi sono novità da segnalare nemmeno in relazione ai **trust trasparenti residenti all'estero**.

L'Agenzia ha confermato che il **beneficiario residente deve essere tassato**.

Anche in questo caso il **rigo di riferimento è l'RL4**. Si tratta, invero, di una **posizione criticata in dottrina in quanto difetterebbe il requisito della territorialità**.

La questione si complica, tuttavia, in relazione ai **trust opachi esteri** che, come ormai noto, determinano la **tassazione del beneficiario se aventi natura paradisiaca**. La norma prevede che sono **paradisiaci** i trust *"stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi"*

*prodotti dal trust si considerano a **fiscalità privilegiata** ai sensi dell'articolo 47 bis".*

L'[articolo 47 bis](#), concepito per i dividendi e poco adatto al trust, riconosce come **paradisiaci** i Paesi extracomunitari e diversi da **Norvegia, Islanda e Liechtenstein** e che, a seconda dei casi presentano un **livello di tassazione nel paese estero, effettivo o nominale, inferiore al 50% di quello italiano**.

La bozza di circolare precisa che si deve far riferimento al **livello impositivo nominale del 12%** (50% dell'Ires) o del **13%** (50% dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziari) a seconda dei casi, ma lascia intendere che **anche i Paesi comunitari potrebbero essere considerati paradisiaci**.

È bene che la **circolare** definitiva precisi in modo esplicito **l'esclusione** dei trust stabiliti nella Ue o nello SEE che scambia informazioni dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è **opaco**.

Infatti, l'[articolo 44, comma 1, lett. g sexies](#)), Tuir, introdotto dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) prevede la tassazione in capo al **beneficiario** in relazione ai redditi di *"trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a **fiscalità privilegiata** ai sensi dell'articolo 47-bis"*.

Il richiamo alla natura **paradisiaca** dell'[articolo 47 bis](#) non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche **l'ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni**.

Ciò per una serie di ragioni:

- l'inserimento dei Paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile **censura**. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le **esimenti** di cui al comma 2 [articolo 47 bis](#) **non trovano applicazione**;
- la **lettera** della norma porta a questa interpretazione;
- in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'[articolo 47 bis](#) solamente per individuare il **criterio nominale** di cui alla lett. b) comma 1, invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a) comma 1 non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi Ue e SEE. Forse il legislatore avrebbe potuto individuare un **criterio migliore** per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.

Ciò detto, non possiamo nascondere un profilo di **incertezza** sul tema.

Ad ogni buon conto, i redditi che il **beneficiario del trust estero paradisiaco** percepisce devono essere dichiarati nel **rigo RL2 con il codice 9**.

DICHIARAZIONI

Locazioni brevi: l'indicazione della dichiarazione del comodatario

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo aver esaminato, con il [precedente contributo](#), il regime di **locazione breve** nella prospettiva del proprietario dell'immobile, analizziamo il caso della locazione da parte del **comodatario**.

La tassazione in capo al comodatario

Una delle principali innovazioni contenute nella disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), è l'estensione dell'applicazione della **cedolare** anche ai **redditi derivanti dalla locazione di fabbricati ad uso abitativo** da parte di soggetti che abbiano la **disponibilità** del bene in forza di contratti di **sublocazione** e di **comodato**.

Sul tema della **tassazione** dei rapporti locativi in capo al comodatario, la [circolare 24/E/2017](#) afferma che:

- la **ritenuta** viene subita dal comodatario;
- il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell'immobile oggetto di comodato (quindi tasserà la rendita catastale);
- il comodatario/locatore diventa titolare del **reddito derivante dal contratto**.

Nel medesimo documento si afferma altresì che, per le locazioni brevi, sono **superati i precedenti orientamenti di prassi** ([risoluzione 381/E/2008](#) e [risoluzione 394/E/2008](#)) volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario, determinato tenendo conto anche dei **corrispettivi** derivanti dal **contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore**. Indicazioni che però, afferma l'Agenzia, continuano a valere nel caso di locazioni "lunghe". Pertanto:

- se la **locazione è breve** il reddito derivante dalla locazione è imputato al **comodatario**

che loca l'immobile, indipendentemente che questo decida o meno di applicare la cedolare in dichiarazione annuale dei redditi; il comodante, al contrario, deve continuare a dichiarare la rendita catastale attribuita all'immobile;

- se la **locazione è lunga** (ossia di durata superiore ai 30 giorni) il reddito deve essere imputato al **comodante**, mentre il comodatario non avrà alcuna conseguenza reddituale.

Si tratta di una soluzione chiaramente **discutibile** (come può la **durata** del contratto modificare il soggetto passivo per una medesima fattispecie?), ma che non è mai stata revocata dall'Amministrazione Finanziaria.

Il comodatario e la compilazione della dichiarazione

Quando il **comodatario** del fabbricato destina tale immobile ad una locazione breve, il provento che percepisce deve inquadrarsi all'interno della fattispecie impositiva dei **redditi diversi**.

Questo determina delle conseguenze ben precise:

- il provento deve essere imputato a ciascuna annualità sulla base del principio di **cassa**, avendo a riferimento unicamente la **data di incasso del corrispettivo della locazione**. Pertanto, a nulla rileva l'**estensione del periodo della locazione** (2021, 2022 ovvero "a cavallo"), in quanto il canone andrà sottoposto a **tassazione** nell'anno nel quale detto canone è stato percepito dal comodatario;
- trattandosi di **tassazione nell'ambito dei redditi diversi** si ritiene (ma le istruzioni sono abbastanza chiare in tale senso) che, diversamente dalla locazione da parte del proprietario, il comodatario abbia titolo di indicare in **deduzione le spese** sostenute per la formazione del reddito (salvo quanto oltre si dirà).

Sotto il profilo della **compilazione** della dichiarazione occorrerà ricordare quanto segue:

- il **canone di locazione** va allocato nel **rigo RL10** del Modello Redditi. Infatti, per i redditi che derivano dalla **sublocazione** di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e dalla locazione da parte del comodatario dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito per la medesima durata occorre compilare la colonna 4 (reddito), la colonna 5 (spese) e, in presenza di più moduli compilati, la colonna 6 (totale cedolare secca). Nel caso di **opzione** per la cedolare secca per tale reddito occorre barrare la colonna 3. Qualora il contribuente scelga di utilizzare il modello 730 dovrà compilare il rigo **D4 indicando in colonna 3 (tipo reddito) il codice "10"** e, qualora venga prescelta la tassazione cedolare andrà barrata la relativa casella in colonna 2; il **canone** percepito va indicato in colonna 4 mentre le **spese deducibili**

possono essere indicate in colonna 5;

- in relazione alla possibilità di **deduzione delle spese**, va notato come questa possibilità esista unicamente nel caso in cui il contribuente si avvalga della **tassazione ordinaria**, mentre nel caso di tassazione cedolare va tassato l'integrale canone (sul punto sono chiare le istruzioni tanto al rigo RL10 quanto al rigo D4). Pertanto, a differenza della locazione da parte del proprietario, dove l'opzione per la cedolare è la regola, nella locazione da parte del comodatario sarà molto più frequente assistere ad una **tassazione ordinaria del canone in quanto maggiormente conveniente**;
- qualora il canone sia stato riscosso tramite un **intermediario**, anche il comodatario subisce la ritenuta che può essere indicata in dichiarazione. Per tale aspetto le modalità di compilazione sono analoghe a quelle visto nel caso di **locazione** da parte del proprietario dell'immobile: la ritenuta va allocata nel **quadro LC** se il contribuente ha scelto di utilizzare il Modello Redditi, ovvero nel rigo **F8** nel caso di compilazione del modello 730 (quindi la casella 6 "ritenute" del rigo D4 non deve essere compilata).

RISCOSSIONE

La rateizzazione del debito interrompe la prescrizione e prova la notifica della cartella

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 19401 depositata ieri 16 giugno**, è tornata ad affrontare il caso in cui il contribuente abbia presentato un'**istanza di rateizzazione** degli importi iscritti a ruolo e, successivamente alla notifica di un avviso propedeutico alle procedure cautelari, lamenti l'**omessa notifica delle cartelle di pagamento** o intenda far valere l'intervenuta **prescrizione**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **preavviso di iscrizione ipotecaria** da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della **mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento** e della conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria con esse avanzata.

Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un **ricorso in appello** innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma, ancora una volta, il gravame veniva rigettato. In particolare, la CTR della Toscana rilevava che **l'istanza di rateizzazione** presentata dal contribuente rispetto agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, **pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, si configurava quale «atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche»**.

Pertanto il contribuente proponeva **ricorso per cassazione** affidato ad un unico motivo, con cui lamentava la violazione e falsa applicazione degli [articoli 2937 e 2944 cod. civ.](#) per avere il giudice di appello **errato** nel ritenere che **la presentazione dell'istanza di rateizzazione** degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, **implicasse una rinuncia implicita ad avvalersi della prescrizione**.

La Corte di Cassazione, investita di tale questione, ha ritenuto **infondata tale doglianza** e così

ha rigettato il ricorso avanzato dal contribuente, sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.

I giudici di vertice, infatti, hanno rammentato che il **riconoscimento** dell'altrui diritto, al quale l'[articolo 2944 cod. civ.](#) ricollega l'effetto interruttivo della **prescrizione**, può anche essere **tacito** e concretarsi in un **comportamento obiettivamente incompatibile** con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr., **Cass. n. 18904/2007**).

Applicando tale principio alla fattispecie in esame, così come osservato dalla suprema Corte, ne deriva che, se è vero che **l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza** in ordine all'*an* della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta **integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione** ex [articolo 2944 cod. civ.](#) ed è altresì **incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento**.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno richiamato le più recenti pronunce (cfr., **Cass. n. 3347/2017**; **Cass. n. 12735/2020**; **Cass. n. 5549/2021**), ove si è precisato che: «*In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto e ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento*», e che: «*Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione...*».

Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'istanza di **rateizzazione** ha come imprescindibile **presupposto logico-giuridico** proprio la **piena conoscenza del debito** per il quale si richiede la dilazione.

Sul punto, essa ha osservato che difatti è **possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato** (cfr., **Cass. n. 5160/2022**).

Da ultimo, i giudici di vertice hanno precisato che, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la **rateizzazione del debito, la contestazione in ordine all'*an* della pretesa tributaria è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento** (cfr., **Cass. n. 14781/2021**) e **sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime**.

In conclusione, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.